

SOSTITUZIONE DI UN SUPERIORE: due sentenze opposte riguardo al trattamento economico

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 01.03.2017, N. 957 E SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 19.4.2017, N. 9879

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

A distanza di pochi mesi assistiamo a due decisioni diametralmente opposte in ordine al riconoscimento economico al sanitario incaricato di sostituire il superiore.

Esaminiamo prima la sentenza n. 957 dell'1.3.2017 del Consiglio di Stato a cui si era rivolto un medico (l'aiuto anziano) per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive rispetto al trattamento complessivo del direttore di UOC.

Anni fa il posto di direttore di UOC era rimasto vacante per collocamento in pensione del titolare, per cui l'aiuto anziano aveva svolto le funzioni primariali senza ottenere il riconoscimento del relativo trattamento stipendiale.

Il predetto sanitario si era allora rivolto al TAR che, rilevando la mancanza di un incarico formale dell'amministrazione, aveva respinto la richiesta.

L'interessato si è quindi appellato al Consiglio di Stato che ha accolto la sua istanza, rilevando che se il dirigente con maggiori titoli ed anzianità svolge le funzioni apicali, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento e non è ammissibile che, dove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore.

In senso inverso va invece la sentenza della Corte di Cassazione del 19 aprile 2017, n. 9879, in quanto la sostituzione di un dirigente sanitario non rappresenta uno svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria.

In proposito i giudici della Corte di Cassazione, in particolare in riferimento alla violazione dell'art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000. quadriennio 1998-2001, hanno sostenuto che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità sostitutiva, senza che rilevi in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) occorrente per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, essendo l'indennità sostitutiva già corrisposta in base alle reali responsabilità assegnate al dirigente, a prescindere dal livello retributivo a lui spettante.